

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica
nell'Università di Padova*

In questo numero segnaliamo:

parte prima

- Immobile pignorato e rinnovo tacito del contratto di locazione**
(Cass., sez. un., n. 11830/2013)
- L'ascolto come diritto del minore**
(Cass., n. 6645/2013 e Cass., n. 11687/2013)
- Comodato di "casa familiare" e crisi del rapporto coniugale**
(Cass., ord. n. 15113/2013)
- Responsabilità civile e convivenza**
(Cass., n. 15481/2013)

parte seconda

- Lex contractus**
Saggi in onore di Giorgio De Nova

CEDAM

LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA



ISBN 978-88-13-32720-0


9 788813 327200



00140337

5 000001 403379

€ 29,00



vesse prevedere un inadempimento della controparte potrebbe essere agevolato se scegliesse l'applicazione della legge italiana anziché quella inglese.

(xi) Quanto all'ambito del risarcimento del danno contrattuale, al di là dei requisiti fondamentali che variano a seconda degli ordinamenti – basti pensare alla polemica tra i fautori dei *reliance interests* e i fautori degli *expectation interests* nella dottrina statunitense – si consideri che nel diritto italiano si è fatta strada la risarcibilità del danno morale contrattuale.

(xii) Quanto poi alla buona fede, che, come si sa, è una novità per l'ordinamento inglese, se le parti tengono ad un controllo puntuale si possono affidare all'ordinamento italiano, nel quale si effettua un controllo capillare delle diverse fasi della conclusione del contratto, della sua interpretazione ed esecuzione; egualmente per quanto riguarda la situazione in Germania; altrimenti possono rivolgersi al diritto francese o inglese, che sono assai più restrittivi al riguardo.

(xiii) Ma è evidente che, fino a quando la giurisprudenza italiana legitimerà il principio di «abuso del contratto» in materia di scelta del tipo contrattuale, di scelta del collegamento negoziale, o di dipendenza economica al di fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, le parti che intendano salvaguardare il loro accordo hanno interesse a non applicare la legge italiana e quella tedesca.

(xiv) Al contrario, se le parti intendono affidare la soluzione di conflitti ricorrendo all'arbitrato, e preferiscano l'arbitrato irrituale a quello rituale, hanno interesse – nei limiti in cui questa figura è ancora ammessa nel nostro ordinamento (art. 808 *ter* cod. proc. civ.) – ad applicare la legge italiana piuttosto che una legge straniera che certamente lo ignorerà.

Ecco alcuni esempi che – al di là della teoria sulla concorrenza tra ordinamenti – ci spiegano come sia utile effettuare scelte oculate sia nel momento in cui si ignora il problema della legge applicabile al contratto sia nel momento in cui si effettua tale scelta.

LEX CONTRACTUS E CONTRATTI INTERNI

di ENZO CANNIZZARO

SOMMARIO: 1. Introduzione: *lex contractus*, autonomia conflittuale e ossessione ordinamentale. – 2. Localizzazione e delocalizzazione nella scelta della legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali. – 3. *Segue*: delocalizzazione del contratto e disciplina sovranazionale. – 4. Scelta di legge e ossessione ordinamentale. – 5. Incoerenze del sistema dei limiti alla autonomia conflittuale e prospettive evolutive.

1. INTRODUZIONE: LEX CONTRACTUS, AUTONOMIA CONFLITTUALE E OSSESSIONE ORDINAMENTALE. Il presente contributo è dedicato ai problemi nascenti dall'applicazione del criterio di collegamento della scelta di legge regolatrice di obbligazioni contrattuali ai contratti interni, vale a dire ai contratti i cui elementi conducono ad un solo ordinamento giuridico. Rispetto a tali contratti, infatti, un conflitto di leggi non sussisterebbe se non si conferisse alle medesime parti del contratto il potere di farlo sorgere e, simultaneamente, di risolverlo, attraverso una manifestazione di volontà.

La circostanza che un conflitto di leggi non sorge se non in relazione al medesimo criterio che ne fornisce la soluzione, dato dalla volontà delle parti di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella alla quale tutti gli elementi pertinenti del contratto ricondurrebbero, vale a giustificare il rilievo non solo pratico, ma anche teorico e sistematico, del tema. Proprio tale rilievo rende appropriata la sua trattazione nell'ambito dell'incontro scientifico promosso da Guido Alpa in onore di Giorgio De Nova.

Conviene peraltro, al fine di illustrare ulteriormente il rilievo teorico del tema prendere spunto da un problema già emerso nel dibattito odierno. Esso consiste nel determinare se la scelta delle parti di sottoporre un contratto univocamente collegato con un dato ordinamento ad una legge straniera abbia anche l'effetto di sottoporre a tale legge alcuni aspetti intimamente collegati all'apparato concettuale dell'ordinamento a cui il contratto è univoca-

mente collegato e al quale si intenda così derogare. Appare intuitivamente singolare infatti che un contratto vada interpretato non secondo le regole sull'interpretazione proprie dell'ordinamento al quale esso è univocamente collegato, e sulla base della concettualità giuridica del quale esso è stato verosimilmente redatto, bensì secondo le regole di un ordinamento diverso e non altrimenti collegato con il contratto se non in forza di una volontà delle parti.

Non è peraltro irragionevole ritenere che alla soluzione a tale problema, eminentemente pratico, possa altresì contribuire un aspetto di rilievo sistematico, dato dalla natura del rinvio alle norme di un ordinamento straniero effettuato dalle parti con la loro scelta. Qualora infatti si concepisse, secondo una impostazione tradizionale, che la scelta di legge straniera costituisca una mera tecnica al fine di incorporare nel contratto talune norme di un ordinamento diverso da quello del foro e sia quindi compiuta dalle parti come espressione della loro autonomia negoziale, sarebbe coerente concludere che tale potere non si estenda a tutte le norme dell'ordinamento straniero ma solo a quelle norme di esso che le parti hanno inteso richiamare al fine di derogare a corrispondenti norme interne. Una diversa conclusione potrebbe invece conseguire all'adozione di una prospettiva teorica diversa, che guardi alla scelta di legge non già come l'espressione dell'autonomia negoziale, quanto piuttosto come espressione del diverso concetto di autonomia conflittuale. In tale ipotesi, quindi il rinvio ad un ordinamento straniero viene effettuato nel suo complesso e non costituisce perciò una forma abbreviata per l'indicazione di norme che le parti avrebbero potuto trasporre materialmente nel proprio contratto in deroga a norme interne. Esso costituisce invece un mezzo per radicare in un diverso ordinamento giuridico la disciplina del loro rapporto: in un ordinamento, quindi, sistematicamente organiz-

zato in maniera da disciplinare compiutamente ogni aspetto di esso. Sarebbe logico quindi concludere nel senso che in quest'ultimo caso tutte le norme dell'ordinamento richiamato debbano essere applicate al contratto, con alcuni soli limiti posti alla scelta della legge applicabile, su cui si dirà.

Tale seconda concezione vale allora a radicare un contratto in un ordinamento diverso da quello con esso univocamente collegato, in forza di una autonomia garantita alle parti di determinare non solo le singole norme materiali, ma altresì l'ordinamento che disciplini il rapporto contrattuale. Attraverso la determinazione dell'ordinamento regolatore, quindi, le parti hanno inteso determinare un corpo di regole dotato di coerenza e di sistematicità, tali da soddisfare l'ossessione ordinamentale che domina la cultura giuridica del nostro tempo.

2. LOCALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE NELLA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. Nell'ambito del diritto internazionale privato, alla *lex contractus* spetta un ruolo singolare. Secondo una corrente di pensiero che ha radici antiche, i conflitti di legge sono normalmente risolti attraverso la ricerca di un collegamento fra le fattispecie generali cui è riconducibile il caso concreto da risolvere e l'ordinamento ritenuto in astratto, sulla base di criteri di collegamento appropriati, quello più idoneo per la loro disciplina. Diversa è la funzione contemporanea della legge regolatrice, soprattutto in materia contrattuale. Infatti, il diritto internazionale privato contemporaneo non tende a localizzare la fattispecie presso un determinato ordinamento in modo astratto. Paradossalmente, esso tende invece a delocalizzarla, privilegiando, per consenso ormai pressoché unanime presso gli ordinamenti contemporanei, la mera volontà delle parti e individuando sulla base di essa la legge più idonea a regolarla in concreto.

Già l'art. 25 disp. prel., nell'indicare che le obbligazioni contrattuali fossero disciplinate dalla legge nazionale comune dei contraenti o, in mancanza, dalla *lex loci contractus*, faceva tuttavia salva la diversa volontà delle parti. Cogliendo il latente conflitto implicito nella disposizione fra la tendenza alla localizzazione che si riflette nell'indicazione di due criteri di

collegamento classici, e l'opposta tendenza alla delocalizzazione, che si riflette nell'ultima parte della disposizione, e al fine di depotenziare gli effetti di questa, parte della dottrina tendeva a restringere l'ambito di applicazione della volontà delle parti al solo caso del contratto internazionale, di un contratto, cioè, non univocamente collegato con un determinato ordinamento. Questo orientamento era evidentemente motivato dalla ricerca di un equilibrio normativo tra l'esigenza di radicamento ordinamentale di un rapporto giuridico e quella, di segno opposto, di assicurare la più ampia libertà alle parti di un contratto nel determinare le norme applicabili anche, eventualmente, attraverso un rinvio ad un intero ordinamento straniero: una tensione costantemente presente nella disciplina della *lex contractus*.

3. Segue: DELOCALIZZAZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA SOVRANAZIONALE. Un equilibrio normativo decisamente orientato verso il riconoscimento dell'autonomia conflittuale delle parti si rispecchia nelle norme della Convenzione di Roma⁽¹⁾ e, poi, nel regolamento relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. Roma I⁽²⁾.

Come è noto, la disciplina uniforme europea riconosce espressamente il potere delle parti di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella dell'ordinamento con esso univocamente collegato, pur accompagnando a tale potere una serie di limiti legati soprattutto al carattere di inderogabilità di talune delle norme dell'ordinamento in questione⁽³⁾. Questa soluzione sembra discendere coerentemente dalla libertà di scelta di legge conferita alle parti di un rapporto conflittuale caratterizzato da elementi di estraneità. Perché, infatti, condizionare il funzionamento della volontà delle parti come criterio di collegamento all'esistenza di un conflitto

(1) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 19.6.1980.

(2) Reg. CE 17.6.2008, n. 593/2008, in *G.U.C.E.* L177/6, del 4.7.2008.

(3) Cfr. RUHL, *Choice of Law by the Parties in European Private International Law*, in *Max Planck Encyclopedia Of European Private Law*, a cura di BASTOW, HOPT e ZIMMERMANN, Oxford University Press, 2012.

to di leggi – vero e proprio, e quindi non originato da una mera scelta di legge – allorché in presenza di tale conflitto le parti rimarrebbero libere di scegliere una qualsiasi legge, anche al di fuori di quelle in conflitto?

Conviene peraltro insistere brevemente sulla differenza, a fini concettuali e pratici, fra la scelta di un ordinamento straniero per la regolamentazione di obbligazioni derivanti da un contratto meramente interno e l'incorporazione materiale di alcune parti, pur ampie, di una legge straniera nell'ambito delle clausole contrattuali elettivamente indicate dalle parti per la regolamentazione del loro rapporto.

La ontologica diversità di tali due opzioni emerge con facilità, qualora si ponga mente al fatto che nella prima, e non nella seconda soluzione, l'oggetto del rinvio a un diritto straniero non sia una o più delle sue norme singolarmente richiamate tramite la loro incorporazione nel contratto, sia pure attraverso tecniche di richiamo plurimo, quanto bensì l'ordinamento straniero, concepito nella sua organica sistematicità. A tale ovvia differenza, si ricollega altresì una disciplina ben diversa: più attenta rispetto alla prima soluzione, le cui implicazioni sono ben più totalizzanti di quanto non accada rispetto alla seconda, come meglio si vedrà. Non necessariamente, tuttavia, il sistema dei limiti alla autonomia conflittuale delle parti risulterà più pervasivo rispetto a quello che limita la semplice autonomia negoziale delle parti. I due sistemi hanno infatti funzioni diverse e un contenuto che, sia pure in molte parti sovrapponibile, risulta in casi specifici più pervasivo per l'una o per l'altra situazione.

Ne potrebbe conseguire, ad esempio, che i limiti alla facoltà delle parti di un contratto interno di derogare a norme inderogabili «semplici» – ovvero diverse dalle norme di applicazione necessaria – mediante l'incorporazione di norme straniere nei propri contratti non valgano in tutti i casi in cui le parti scelgano invece di sottoporre le loro obbligazioni contrattuali ad un ordinamento straniero nella sua interezza.

4. SCELTA DI LEGGE E OSSESSIONE ORDINAMENTALE. Conviene esaminare, quindi, il problema dei limiti alla autonomia conflittuale delle parti. Proprio i problemi che derivano

dalla scelta di una legge straniera come regolatrice delle obbligazioni derivanti da un contratto meramente interno ha indotto il legislatore dell'Unione europea a dettare una serie di temperamenti al fine di rinvenire un equilibrio accettabile fra la localizzazione univoca di tutti gli elementi di un contratto all'interno di un ordinamento e la sua delocalizzazione voluta dalle parti⁽⁴⁾.

A tale equilibrio, che non è necessario descrivere in ogni suo dettaglio, appaiono riconducibili, per quanto di interesse ai fini del presente scritto, soprattutto due elementi.

Il primo elemento è dato dalla natura statale dell'ordinamento scelto. È, questo, un limite che evidenzia la natura conflittuale della scelta di legge applicabile nell'ambito della regolamentazione sovranazionale. La necessità che le parti scelgano come legge applicabile quella di un ordinamento statale, implicitamente indicata dal *considerando* n. 13 reg. Roma I⁽⁵⁾, riflette, da un lato, l'esigenza di concepire il rinvio ad una legge regolatrice come un rinvio ordinamentale e, d'altro lato, esprime la convinzione che non vi siano altri ordinamenti «compiuti» al di fuori di quelli degli Stati⁽⁶⁾. Non sembra irragionevole prospettare tale limite come un possibile argine alla delocalizzazione del rapporto contrattuale, nel senso che tale fenomeno appare possibile solo a condizione che le parti scelgano di «localizzare» il contratto presso un altro ordinamento statale, così da considerare quindi la scelta di legge delle parti come una forma particolare di espressione del-

(4) Ciò non appare necessario in strumenti che escludono i contratti interni dal loro ambito di applicazione, ritenendo verosimilmente che l'autonomia conflittuale delle parti operi solo in presenza di elementi di internazionalità. Cfr. i *Draft Hague Principles on Choice of Law*, in *International Commercial Contracts* approvati nel 2012 dal Council on General Affairs della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, e disponibili in http://www.hccb.net/upload/wop/contracts2012principles_e.pdf.

(5) «Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale».

(6) Per un commento critico, v. RADICATI DI BROZOLO, *Non-National Rules and Conflicts of Laws*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2012, 841 ss.

l'autonomia conflittuale, che rimane nell'alveo della classica esigenza internazionalprivatista di determinare l'ordinamento più appropriato per la disciplina del rapporto.

Convieni osservare, peraltro, come il *considerando* n. 14 reg. Roma I indica espressamente che la futura eventuale adozione da parte dell'Unione di «un idoneo strumento giuridico di norme di diritto sostanziale dei contratti comprendenti clausole e condizioni standard» consentirà la scelta ad opera delle parti di tali norme come regolatrici del loro contratto. In altri termini, l'adozione futura di un regolamento che armonizzi le legislazioni sostanziali degli Stati membri e istituisca un diritto contrattuale europeo consentirà alle parti la scelta di un diritto applicabile non statale. È possibile che tale indicazione sia stata effettuata in «funzione promozionale», dato che non sembra probabile che un futuro regolamento di armonizzazione possa avere i caratteri di organicità e sistematicità propri degli ordinamenti statali e la cui presunta mancanza in ordinamenti non statali è verosimilmente all'origine del divieto espresso dal *considerando* n. 13.

5. INCOERENZE DEL SISTEMA DEI LIMITI ALLA AUTONOMIA CONFLITTUALE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE. Il secondo, e forse anche più rilevante elemento, è dato dall'esigenza di compensare lo squilibrio che si potrebbe produrre con lo «sradicamento» di un contratto dal suo naturale ordinamento di riferimento, in conseguenza della semplice volontà delle parti.

Nel sistema «Roma I», tale effetto si accompagna alla posizione di limiti materiali, e non conflittuali, alla delocalizzazione del rapporto contrattuale, che consistono nell'individuazione di norme che disciplinano parimenti tale rapporto pur se non facenti parte della legge scelta dalle parti.

Il tema ha raggiunto una propria autonomia concettuale che ne sconsiglia una trattazione approfondita. Pochi cenni saranno peraltro sufficienti al fine di evidenziare la diversa funzione che i limiti materiali all'autonomia conflittuale svolgono rispetto a quelli posti alla autonomia negoziale dei contraenti.

È noto come, ai sensi dell'art. 3, § 3, la scelta di una legge applicabile ad un contratto univocamente connesso ad un ordinamento diversa

da quella di quest'ultimo ordinamento non possa pregiudicare l'applicazione delle disposizioni di tale ordinamento alle quali le parti non possono derogare convenzionalmente.

Alla base di questa limitazione vi è l'idea che l'elemento di transnazionalità dato dalla scelta di legge ad opera delle parti non sia sufficiente ad escludere l'applicazione di norme che, in assenza di scelta di legge, le parti non potrebbero derogare contrattualmente. Essa quindi tende a tracciare, in via di principio una analogia fra le norme di applicazione necessaria poste come limite all'autonomia negoziale dall'art. 9 reg. Roma I e quelle inderogabili che sono invece poste come limite all'autonomia conflittuale dall'art. 3, § 3, del medesimo regolamento.

Peraltro, la distinzione fra autonomia negoziale e autonomia conflittuale potrebbe rilevare, secondo talune interpretazioni, anche in tale ambito. Si potrebbe infatti, sulla base di una interpretazione funzionale dell'art. 3, § 3, individuare norme che costituiscono bensì un limite alla autonomia negoziale delle parti ma non limitano invece la loro autonomia conflittuale. Si tratterebbe, in altri termini, di norme inderogabili rispetto a contratti interni ma derogabili rispetto a contratti internazionalizzati per mera volontà delle parti (7).

Anche questo limite, peraltro, verrebbe meno in presenza di un ulteriore elemento di internazionalità del contratto, il quale farebbe cessare l'univocità del suo collegamento con un solo ordinamento e ne evidenzerebbe un carattere obiettivamente internazionale, e non solo tale in virtù della volontà delle parti.

L'esistenza di un altro elemento di internazionalità ha l'effetto di svincolare quindi il contratto dalle norme inderogabili dell'ordinamento univocamente collegato con esso. Non per ciò, peraltro, il contratto verrebbe a essere totalmente radicato nell'ordinamento scelto dalle parti. Varie norme del reg. Roma I, infatti, individuano una serie di limiti ulteriori all'applicazione della legge scelta dalle parti, in ragione della connessione più o meno intensa che il contratto ha con determinati ordinamen-

(7) Cfr. BOSCHIERO (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Giappichelli, 2009.

ti. Il lettore potrà trovare utili elementi per completare questa linea di analisi sia direttamente nel testo del Regolamento (8) che nella ampia dottrina di commento (9).

Vi è però, nel sistema del reg. Roma I, un terzo limite, la cui funzione appare ancora indeterminata, posto all'art. 3, § 4. Esso prevede che «qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente».

Non è agevole identificare il significato sistematico della norma. Essa stabilisce una sorta di simmetria fra i contratti collegati univocamente con un solo ordinamento, rispetto ai quali le parti scelgono una legge di un diverso ordinamento, e i contratti collegati bensì con più ordinamenti dell'Unione, ma rispetto ai quali le parti scelgono una legge di un ordinamento di uno Stato non membro.

Nel primo caso, il reg. Roma I impone una serie di limiti consistenti essenzialmente nell'esigenza di rispettare le norme inderogabili dell'ordinamento univocamente collegato con il contratto, pur limitatamente a quelle che intendono essere applicate anche a contratti caratterizzati da elementi di transnazionalità. Nel secondo caso, il regolamento impone il rispetto di una categoria più evanescente di norme inderogabili, data dalle norme dell'Unione europea non derogabili convenzionalmente dalle parti.

Si potrebbe quindi pensare che la norma costituisca semplicemente la conseguenza, sul piano del diritto internazionale privato dei contratti, dell'esistenza di un autonomo ordinamento dell'Unione europea. Tale ordinamento contiene bensì delle norme che, traspo-

(8) V. soprattutto l'art. 9 e gli artt. da 6 a 8.

(9) Cfr. UBERTAZZI, *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, Giuffrè, 2008; BOSCHIERO, *I limiti al principio dell'autonomia posti dalle norme generali del regolamento Roma I*, in BOSCHIERO (a cura di), *op. cit.*, 102 ss.; FERRARI-LEIBLE, *Rome I Regulation: the Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Sellier, 2009.

ste ed applicate negli ordinamenti degli Stati membri, fanno indubbiamente parte della categoria delle norme inderogabili dalle parti di un contratto. Tali norme sono applicabili, in quanto norme inderogabili di ciascuno degli Stati membri a contratti univocamente collegati con ciascuno di essi, e costituiscono quindi un limite alla scelta di legge ai sensi dell'art. 3, § 3. In quanto tali, però, esse non sono capaci di limitare la scelta di legge da parte dei contraenti in relazione a un contratto non univocamente collegato con un solo ordinamento, ma con più ordinamenti degli Stati membri. Sarebbe però incongruo ritenere che, in assenza di elementi di collegamento con ordinamenti di Stati terzi, la pluralità delle connessioni con ordinamenti degli Stati membri possa precludere l'applicazione di norme inderogabili comuni ad essi per la circostanza di fondarsi su disposizioni del diritto dell'Unione.

Al di là della intrinseca ragionevolezza di tale spiegazione, essa non esaurisce però l'utilità sistematica della disposizione. Se infatti l'inderogabilità di tale categoria di norme risiedesse soltanto nel loro carattere inderogabile in qualsiasi ordinamento degli Stati membri, occorrerebbe concludere che di essa debbano far parte tutte le norme inderogabili comuni a tali ordinamenti e non solo quelle che traggono il proprio fondamento nel diritto dell'Unione europea.

Questa considerazione induce a ritenere che l'individuazione di una sfera di norme inderogabili derivanti dall'ordinamento dell'Unione delinea, ancorché embrionalmente, un diverso itinerario concettuale, il quale potrebbe avere altresì significative implicazioni di ordine sistematico. L'esistenza di un nucleo di norme inderogabili comuni agli ordinamenti degli Stati membri costituisce infatti una vera e propria armonizzazione minima delle norme inderogabili dei vari ordinamenti nazionali. In prospettiva evolutiva, non si può escludere quindi che lo sviluppo di tale categoria possa portare a ricostruire una unica categoria di norme genericamente definibili come «non derogabili», che unifichi i limiti posti variamente alla scelta della *lex contractus* ad opera delle parti. Da un punto di vista pratico, tale evoluzione avrebbe l'effetto di sdrammatizzare la differenza concettuale fra contratti interni, in quanto univo-

camente collegati con un solo ordinamento, e contratti internazionali, caratterizzati da connessioni con una pluralità di ordinamenti, al fine di determinare i limiti alla libertà contrat-

tuale delle parti. Dal punto di vista sistematico, essa attenuerebbe altresì i problemi di inquadramento sistematico dello strano fenomeno della delocalizzazione del contratto.